

# Profili internazionali di tutela della vittima da reato

Antonietta Confalonieri\*

\*Docente di Diritto processuale penale comparato nell'Università degli Studi di Urbino

## 1. La nozione di vittima

Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e la presentazione del nuovo programma di Stoccolma che illustra le nuove priorità politiche si ha la sensazione che oggi più di ieri l'Europa tenda a proiettare la propria ombra sui sistemi di giustizia di ogni Stato membro.

La metamorfosi del processo penale in sintonia con le istanze europee è assolutamente evidente<sup>1</sup>, e consente allora alcune riflessioni anche nella prospettiva «dalla parte della vittima»<sup>2</sup> nonché un esame del concetto di vittima del reato, di per sé foriero di implicazioni storiche nei diversi settori delle scienze criminali<sup>3</sup>.

Il termine, di accezione prevalentemente internazionale, usato in modo tecnico in alcuni sistemi processuali europei, è di fatto estraneo alla legislazione italiana, mentre è usuale il suo accenno in dottrina, soprattutto quella dedita a profili comparatistici.

Tra le prime affermazioni del passato rileva in particolare quella contenuta nella Dichiarazione A/RES/40/34 del 1985<sup>4</sup>, che sancisce una scelta – ribadita anche in tempi moderni<sup>5</sup> – ritenuta di «portata storica per l'umanità, poiché ha portato la vittima al livello alto delle consacrazioni di tipo universale e cioè al livello

dei diritti dell'uomo»<sup>6</sup>. Deve, in effetti, ritenersi ancora valida la precisazione contenuta nella Dichiarazione del 1985 laddove con il termine vittima si intendono indicare «le persone che, individualmente o in forma collettiva hanno subito un danno, soprattutto un'offesa alla loro integrità fisica o mentale, una sofferenza morale, una perdita materiale o una violazione grave dei loro diritti fondamentali, per effetto di azioni od omissioni che violano le leggi penali in vigore in uno Stato membro, ivi comprese quelle che vietano penalmente gli abusi di potere».

Sarebbe, tuttavia, miope ignorare l'evoluzione avvenuta nel frattempo in ambito europeo della stessa nozione, cristallizzata in documenti ufficiali quali ad esempio la Decisione quadro del 15 marzo 2001 sul ruolo della vittima nei procedimenti penali<sup>7</sup> dove viene considerata vittima «la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti od omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro».

La valenza della definizione stabilita in sede europea è stata richiamata dalla Raccomandazione sull'assistenza alle vittime di reato, adottata dal Comitato



La  
Magistratura  
Organo  
della  
Associazione  
Nazionale  
Magistrati

## Processo penale

europeo sui problemi criminali del Consiglio d'Europa del 3/7 aprile 2006, dove nel *memorandum* esplicativo si ribadisce che devono includersi anche le vittime dei crimini non violenti e le vittime dei reati commessi per negligenza<sup>8</sup>. Uno sguardo più ampio ci consente – in stretta sintonia con l'esegesi del primo Protocollo sul traffico di persone, addizionale alla Convenzione ONU di Palermo<sup>9</sup> – di considerare l'esplicita definizione di vittima contenuta nel testo della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di esseri umani del 16 maggio 2005<sup>10</sup>, seppure riservata soprattutto alle «persone trafficate»<sup>11</sup>. Questi soggetti, in realtà, sono stati catalogati anche come «vittime vulnerabili»<sup>12</sup> già dal Protocollo addizionale sul *Trafficking*, allorché nel definire la condotta illecita ci si riferisce a situazioni di «abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità» (art. 3 Prot. add. Convenzione di Palermo)<sup>13</sup>.

La nozione di vittima appare, dunque, ancora estremamente variabile e per di più questa categoria non corrisponde a quella del testimone vulnerabile e sinora si sono sottovalutate «le fenomenologie di vulnerabilità che possono riguardare la vittima nel suo trattamento giudiziario»<sup>14</sup>. Insomma, il contenuto del termi-

ne vittima appare suscettibile di ampie vedute<sup>15</sup>, ma va messo in evidenza come in sede internazionale, seguendo una progressiva *escalation* si sia voluta dedicare una attenzione speciale alle vittime – con crescente attenzione alla loro vulnerabilità – e specificamente a quelle della criminalità organizzata, quali soggetti deboli che nel contempo possono essere chiamati a testimoniare sui gravi fatti subiti. La loro protezione, pertanto, appare particolarmente importante tenuto conto dei pregiudizi sostanziali che subiscono da gravi forme delinquenziali. Si parte dalla constatazione che i diritti delle vittime, anche quelle della criminalità organizzata, sono stati a lungo trascurati e per questa ragione da più parti – anche a livello europeo – sono state intraprese, in epoca recente, diverse iniziative, sia per quanto riguarda il loro ruolo nel mondo della giustizia sia per assicurare loro una equa riparazione – un giusto indennizzo – ed, infine, per permettergli di contare su misure di aiuto concreto che assicurino loro un integrale recupero.

Nondimeno l'Unione Europea persiste nell'evidenziare le esigenze di attenzione da riservare alle vittime, ed in particolare a quelle vulnerabili. Nella primavera del 2009, infatti, è stato diffuso il c.d. “Progetto di conclu-



sioni della Presidenza relative alla conferenza sulla protezione delle vittime vulnerabili e sulla loro posizione nei procedimenti penali” (Praga 17-18 marzo 2009)<sup>16</sup>. In questa sede, la Presidenza ha riconosciuto che nonostante la difficoltà nel concordare una definizione comune di “vittima vulnerabile” le esigenze di protezione speciale delle vittime in situazioni di vulnerabilità meritano la dovuta attenzione al fine di realizzare una protezione efficace; nel sottolineare la necessità di un processo equo e di equilibrio tra i diritti della vittima e quelli dell’imputato viene rivolto un invito formale affinché gli Stati membri promuovano una efficace applicazione delle legislazioni interne in questa materia, con particolare attenzione alla formazione degli operatori della giustizia<sup>17</sup>.

Dopo la scelta di aggiornare le Decisioni quadro dedicate la prima, alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile<sup>18</sup> e la seconda, al contrasto della tratta degli esseri umani<sup>19</sup>, la Commissione Europea ha manifestato l’intenzione di presentare – ipoteticamente entro l’autunno del 2009 – una proposta di modifica della Decisione quadro sullo statuto della vittima. La Presidenza ha, infine, sottolineato la necessità di porre l’accento sulla corretta

attuazione di questi strumenti<sup>20</sup>.

Le nuove scelte di fondo dell’Unione Europea sono state fissate nel programma di Stoccolma, il cui secondo paragrafo porta il titolo PROMUOVERE I DIRITTI DEI CITTADINI: UN’EUROPA DEI DIRITTI ed illustra la prima delle priorità politiche fissate.

*L’incipit è intitolato Un’Europa fondata sui diritti fondamentali*<sup>21</sup>.

«L’Unione europea è fondata su valori comuni e sul rispetto dei diritti fondamentali. Dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, riveste estrema importanza la rapida adesione dell’UE alla convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ciò renderà più stringente per l’Unione, ed anche per le sue istituzioni, l’obbligo di garantire la promozione attiva dei diritti fondamentali in tutti i settori di sua competenza. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo potrà continuare a svilupparsi per gradi, rafforzando la creazione di un sistema uniforme europeo a tutela dei diritti umani fondamentali fondato sulla convenzione europea e sui diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali

Segue il richiamo alla attenzione da dedicare ai c.d. *Gruppi vulnerabili*. «Tutte le forme di



discriminazione restano inaccettabili. L'UE e gli Stati membri devono compiere sforzi concertati per una piena integrazione sociale dei gruppi vulnerabili, in particolare dei rom, incentivandone l'inserimento nel sistema scolastico e nel mercato del lavoro e lottando contro la violenza di cui possono essere vittime. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero garantire la corretta applicazione della normativa in vigore volta a lottare contro potenziali forme di discriminazione. L'UE

offrirà sostegno pratico e promuoverà migliori pratiche per aiutare gli Stati membri a raggiungere tale obiettivo. La società civile è chiamata a svolgere un ruolo importante in tal senso.

Occorre fornire maggiore protezione, anche giuridica, ai gruppi vulnerabili che si trovano in situazioni particolarmente a rischio, come le donne vittime di violenze o di mutilazioni genitali o le persone che subiscono un pregiudizio in uno Stato membro





di cui non hanno la cittadinanza o in cui non soggiornano. I programmi di finanziamento disponibili forniranno un adeguato sostegno finanziario a tal fine.

Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, conclusa all'Aia nel 2000, gli Stati membri che ne sono o ne diverranno parti in futuro dovrebbero valutare la necessità di proposte supplementari riguardanti gli adulti vulnerabili. Si incoraggiano gli Stati membri ad aderire quanto prima alla convenzione».

A proposito di *Vittime della criminalità, compreso il terrorismo* nel programma di Stoccolma si ritiene che «Le persone più vulnerabili o in situazioni particolarmente a rischio, come le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono necessitano di un sostegno particolare e di protezione giuridica. Occorre assicurare particolare attenzione, sostegno e riconoscimento sociale anche alle vittime del terrorismo. È necessario un approccio integrato e coordinato alle vittime, in linea con quanto indicato nelle conclusioni del Consiglio

su una strategia volta ad assicurare la realizzazione dei diritti delle vittime della criminalità e a migliorare il sostegno offerto a tali vittime. Il Consiglio europeo chiede alla Commissione e agli Stati membri di

- riflettere su come migliorare la normativa e le misure pratiche di sostegno per tutelare le vittime e migliorare l'applicazione degli strumenti esistenti;

- offrire sotto altri aspetti un migliore sostegno alle vittime, eventualmente attraverso le reti europee che già forniscono un aiuto pratico ed avanzare proposte a tal fine;

- verificare l'opportunità di elaborare uno strumento giuridico complessivo relativo alla tutela delle vittime, riunendo la direttiva relativa all'indennizzo delle vittime e la decisione quadro sulla tutela delle vittime previa una valutazione dei due strumenti.

I programmi di finanziamento andrebbero sfruttati maggiormente nel rispetto dei quadri giuridici rispettivi».

## **2. Lo “Statuto” della vittima**

Sul piano della tutela delle vittime deve evidenziarsi che sin dal maggio del 1999, la Commissione Europea ha adottato una Comunicazione intitolata “Vittime della criminalità nell’Unione



Europea – Riflessioni sulle norme e misure da prendere<sup>722</sup>, con l'obiettivo di migliorare l'accesso alla giustizia delle persone offese dai reati commessi nel territorio dell'Unione Europea e proteggerne i loro diritti. Tale documento ha analizzato i temi concernenti la prevenzione dei delitti, l'assistenza alle vittime, il loro *status* nel corso del procedimento penale e le questioni relative al risarcimento del danno, ed infine il diritto alla informazione. Si trattava di un insieme di riflessioni per preparare gli argomenti che sarebbero stati affrontati dal Consiglio nel corso del vertice di Tampere, previsto per il successivo mese di ottobre 1999.

In armonia con le conclusioni prese in tale occasione, il 15 marzo 2001 la Commissione ha adottato la Decisione quadro sullo Statuto delle vittime nei procedimenti penali, al fine di armonizzare i diritti fondamentali delle vittime della criminalità su tutto il territorio dell'Unione Europea<sup>23</sup>. Con questo documento si è voluto evidenziare la necessità di elaborare norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, tendendo così a ravvicinare le disposizioni e le prassi relative alla posizione processuale della vittima e alla tutela dei suoi diritti.

Sulla stessa onda delle scelte

operate a Tampere, è stato adottato anche uno strumento finalizzato essenzialmente ad affrontare il tema dell'indennizzo alle vittime da reato, racchiuso nella Direttiva del Consiglio del 2004<sup>24</sup>, di cui è stato fatto il primo bilancio di applicazione per il biennio 2006-2008<sup>25</sup>.

La nota Decisione quadro del 2001 vuole tendere a garantire il riconoscimento ed il rispetto dei diritti e della dignità della vittima in ogni fase processuale, la tutela della sua *privacy*, ed il rafforzamento della sua posizione nel procedimento. Vengono, allora, in rilievo gli strumenti processuali per assicurare la partecipazione della vittima al processo, che necessita di un espresso diritto all'informazione, specialmente in una lingua a lei comprensibile e che sussiste prima, durante e dopo il processo vero e proprio; ed ancora i meccanismi che possano realizzare il suo diritto ad essere protetta nelle varie fasi del processo. Infine, valore a se stante è riservato all'assistenza legale, possibilmente gratuita in caso di difficoltà economica, cui si aggiunge il rimborso per le spese, in particolare quelle per presenziare al processo. La possibilità di poter contare su una difesa tecnica nel corso del processo comporta una grande conquista prima di tutto a livello psicologico, perché le vit-



# Processo penale

time, in particolare quelle psicologicamente oppresse, in questo modo si sentono finalmente sullo stesso piano del loro aguzzino.

Dopo la segnalazione *in limine* della attenzione da assicurare alle «vittime particolarmente vulnerabili» (art. 2), seguono i vari *consideranda* in cui viene indicata la necessità di elaborare norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, garantendo in particolare l'accesso delle vittime alla giustizia e i loro diritti al risarcimento dei danni, anche attraverso forme di mediazione, e ad ottenere il rimborso delle spese sostenute nel procedimento (in qualità di parte o testimone) (n. 3). È precisato come salvaguardare gli interessi della vittima nell'ambito del processo penale non sia l'unico obiettivo, perché le disposizioni della Decisione quadro comprendono altresì talune misure di assistenza alle vittime, prima durante e dopo il processo penale, che potrebbero attenuare gli effetti del reato (n. 6); in particolare deve essere garantita alla vittima ed ai suoi familiari una protezione adeguata, soprattutto della loro sicurezza e della loro *privacy*. Sono, inoltre, individuate la necessità (n. 8) di ravvicinare le norme e le prassi relative alla posizione e ai principali diritti della vittima, con particolare attenzione al diritto a un trattamento della vittima che

ne salvaguardi la dignità; l'importanza da riconoscere all'intervento (n. 10) "di servizi specializzati e di organizzazioni di assistenza alle vittime prima, durante e dopo il processo penale", e la connessa necessità (n. 11) di provvedere ad una "formazione adeguata e sufficiente" delle persone che hanno contatti con le vittime; l'opportunità (n. 12) di fare ricorso "ai meccanismi di coordinamento dei punti di contatto in rete negli Stati membri, sia a livello di sistema giudiziario", sia a livello di collegamento tra organizzazioni di assistenza alle vittime.

Alla vittima deve comunque essere garantito il diritto di informare e di essere informata, di comprendere ed essere compresa, la possibilità di partecipare in quanto vittima e di essere sentita nel corso del procedimento, potendo fornire elementi probatori; di "far valere lo svantaggio" di risiedere in uno Stato membro diverso da quello della commissione del reato (mediante l'utilizzo di formulari standard o collegamenti in videoconferenza).

Infine, si afferma che le disposizioni (...) non impongono agli Stati membri l'obbligo di garantire alle vittime un trattamento equivalente a quello delle parti del procedimento (n. 9).

Appare, allora, palese che nel processo penale, che è a carico



dell'imputato, la vittima potrebbe non avere gli stessi diritti delle altre parti processuali, ferma restando la necessità di una sua tutela dentro e fuori il processo

Si noti che la Decisione quadro del 2001 ha invitato ogni Stato membro ad attuare la Decisione stessa entro il 2002 nella maggior parte delle disposizioni, indicando il mese di marzo 2006 quale termine riservato alla attuazione dell'unico disposto – più complesso – dedicato alla creazione di un meccanismo di mediazione penale. Un bilancio esatto circa gli adempimenti dei singoli Stati è stato fatto nella primavera del 2009<sup>26</sup>. In realtà dopo la prima relazione del 2004 in merito allo stato di attuazione della Decisione quadro sulla vittima<sup>27</sup>, nella sua successiva Comunicazione (2006) la Commissione aveva dovuto ammettere di aver posticipato la relazione finale su questo tema poiché gli Stati non avevano fornito informazioni sufficienti, ma il quadro globale è stato infine disegnato nell'anno 2009. Le conclusioni della Relazione evidenziano l'insufficiente livello di attuazione della Decisione quadro e le ampie disparità tra le normative nazionali che dimostrano come sia stato fallito l'obiettivo di armonizzare la legislazione in questo settore.

### 3. La partecipazione delle vittime al processo penale

Riflessioni importanti in merito al ruolo che la vittima del reato svolge nel processo penale arrivano dall'impegno assunto a livello internazionale con la Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, ratificata dall'Italia con legge n. 146 del 16 marzo 2006<sup>28</sup>. In tale sede, infatti, viene dedicata una speciale attenzione anche a questo tema ed in particolare alla posizione processuale della vittima nonché alla cura dovutale. L'art. 25 comma 3 *TOC Convention* riconosce alle vittime il diritto di interloquire nel corso del procedimento fornendo il loro punto di vista e rappresentando le loro preoccupazioni, ma nel rispetto di tre precetti fondamentali: in primo luogo, tali garanzie sono monopolio esclusivo delle vittime dei reati previsti dalla Convenzione<sup>29</sup>, considerato che la qualifica di vittima verrà attribuita nel procedimento penale direttamente dai magistrati inquirenti o giudicanti a seconda dei casi; in secondo luogo, deve essere garantito alla vittima il diritto di "esprimersi" ossia di interloquire in qualunque modo, con la certezza che le sue prospettive verranno effettivamente valutate dall'organo giudicante; da ultimo, è ricono-





sciuta alla vittima la possibilità di cristallizzare le proprie osservazioni e preoccupazioni presentando memorie o conclusioni scritte o orali, qualora la vittima sia capace di esprimersi con incisività<sup>30</sup>.

Anche in questo settore deve operare il bilanciamento con le garanzie difensive.

Le norme della Convenzione rivolgono agli Stati l'invito ad adottare apposite misure per assicurare una protezione efficace contro potenziali forme di ritorsioni ed intimidazioni sia dei testimoni sia eventualmente dei loro familiari o altre persone vicine. In particolare, nell'art. 25, comma 2, TOC *Convention* è contenuto l'invito a predisporre misure adeguate per fornire assistenza ed accordare protezione alle vittime dei reati previsti dallo stesso testo, in particolare nei casi di minaccia di ritorsioni o di intimidazioni. Esiste una evidente connessione tra questa norma e quella precedente (art. 24, comma 4 dedicata ai testimoni) poiché il concetto di protezione delle vittime equivale a quello dei testimoni. In effetti, la prescrizione – che si aggiunge all'altra (art. 24, comma 4) – ha una identica portata, tanto è vero che in entrambi i casi si ravvisa la eventualità di ritorsioni, pressioni ed intimidazioni, ma questa ne precisa un ulteriore spazio

dedicato esclusivamente a quei soggetti che subiscono gli effetti dei reati pur non indossando la veste di testimoni.

Gli espedienti adottabili appaiono molteplici, ad esempio possono consistere nella creazione di sistemi, a tutela della loro integrità fisica, che consentano di fornire un nuovo domicilio e nel contempo limitare la circolazione delle informazioni circa la loro identità e il luogo in cui si trovano; ancora, appare possibile prevedere delle regole probatorie che permettano ai testimoni di deporre in modo che sia garantita la loro sicurezza; in ogni caso, istituire procedure per la loro protezione fisica prima, durante e dopo la loro testimonianza. La fase *clou* della protezione impone di garantire che il teste arrivi all'udienza ed assicurare che egli non ne subirà le conseguenze; inoltre, un adeguato conforto anche psicologico consentirà al teste di sentirsi rassicurato e superare ogni timore. Sebbene imperativa, la prescrizione trova un argine nelle risorse Statali, ne consegue che l'onere di salvaguardia esiste limitatamente ai mezzi, anche tecnici del singolo Stato e delle risorse di cui dispone. In sintesi, il dovere di proteggere i testimoni può essere circoscritto a casi specifici o a condizioni prestabilite che necessitano di misure idonee, secondo il mero



apprezzamento di ogni Stato firmatario. A ben guardare sotto il profilo meramente concreto sembra praticabile il famoso detto per cui “volere significa potere”, dato che le soluzioni pratico-organizzative paiono più semplici del previsto, sarebbero ad esempio di per se già “vincenti” meccanismi di “elezione di domicilio” grazie ai quali eseguire le notifiche del processo penale. Questo comporterebbe una “censura” ufficiale sulla nuova vita del testimone (abitazione, identità) che deve essere protetto nel corso della deposizione, ma al quale deve essere garantita adeguata sicurezza anche nei momenti antecedenti e successivi la testimonianza. Ancora più immediata appare la realizzazione nelle fasi cruciali della procedura di una semplice quanto efficace protezione fisica dei soggetti maggiormente vulnerabili, che può essere conferita se non a dei *body guard* professionisti, almeno alle Forze dell’Ordine. È, infatti, indispensabile che il teste d’accusa non venga fisicamente intercettato prima del suo arrivo in aula (previsto per una data ufficiale) e che ne sia garantito il suo allontanamento in modo sicuro, una volta resa la testimonianza<sup>31</sup>. Nella prassi si è constatato che il palazzo di giustizia, per ironia della sorte, si trasforma nel luogo più pericoloso per il soggetto convocato che

per raggiungere l’aula si trova a percorrere lunghi corridoi affollati da persone della cui identità non si ha alcuna certezza e che potrebbero facilmente “influenzare” il teste, in qualsiasi modo. Altro momento particolarmente delicato appare l’ingresso in aula del testimone e il breve tragitto da percorrere per raggiungere la sua postazione ufficiale, allorché egli viene seguito nel suo percorso dallo sguardo del pubblico e dell’imputato. È evidente come in questi casi la soglia del pericolo possa essere notevolmente abbassata fornendo alle vittime una sorta di “scorta” – temporalmente limitata – nonché un semplice schermo protettivo.”

Su altro versante, si pone l’ineluttabilità di proteggere la vittima<sup>32</sup> nei momenti processuali più delicati quali l’incontro con l’autore del reato nelle aule di giustizia o l’intera deposizione testimoniale particolarmente se condotta con la *cross examination*; sono perciò suggerite modalità di tutela (schermo o vetro) o partecipazione a distanza anche in video-conferenza. La video conferenza può diventare il mezzo preferibile nel caso in cui la vittima straniera si trovi in un altro Stato<sup>33</sup>.

Oltre alla necessità di garantire la protezione, la norma pretende la realizzazione di misure per fornire assistenza alle vittime<sup>34</sup>.



Dall'assetto normativo prospettato si evincono chiaramente i due aspetti salienti: da un lato, le c.d. esigenze di giustizia in virtù delle quali è fondamentale evitare che la vittima, principale teste d'accusa, possa essere indotta con violenza, minaccia ed altro a ritrattare ovvero non deporre, anche scomparendo nel nulla; dall'altro lato, le necessità di mera sopravvivenza della vittima, che può trovarsi priva di ogni mezzo di sostentamento, psicologicamente devastata e catapultata in un mondo nuovo e spesso straniero. Non devono, pertanto, mancare le misure di primo soccorso, aiuti, sostegno e cure, insomma, di assistenza in senso lato<sup>35</sup>.

In conclusione, il nuovo onere internazionale assunto dall'Italia si inserisce sull'onda delle statuzioni europee che auspicano l'ampliarsi delle facoltà processuali della vittima. Appare, comunque, inquietante la specificazione che riserva la tutela anche processuale soltanto alle vittime dei reati elencati nella Convenzione, che non dovrebbe istituire una sorta di doppio binario (distinguendo tra vittime tutelabili e non), ma apparire semplicemente rafforzativa delle scelte compiute nella prevenzione del fenomeno della criminalità organizzata.

#### 4. I riflessi della giurisprudenza di Strasburgo sulla «vittima»-persona offesa

L'ufficiale, nonché internazionale, riconoscimento del diritto della vittima a partecipare al processo penale, con espressa attribuzione di "diritti nel processo" ripropone il quesito teso a capire se le venga riconosciuto anche un "diritto al processo"<sup>36</sup>. In merito possono richiamarsi le osservazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte europea dirette a chiarire la posizione della vittima in rapporto al c.d. *procès équitable* dell'art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Necessita, tuttavia, partire dalla considerazione ormai assodata che il processo deve essere inteso come una vera e propria "garanzia" per l'individuo poiché le sue regole debbono essere di tutela dei diritti inviolabili della persona che assume lo *status* di imputato. Il naturale protagonista del processo penale è, in effetti, l'"accusato" che ha un vero e proprio "diritto al processo", inteso quale mezzo per decidere sulla fondatezza di ogni accusa in materia penale rivolta contro di lui. Il nesso giuridico e globalmente culturale che avvince i contenuti della Convenzione di Roma ed il processo penale è



di immediata evidenza, tanto è vero che è questo il campo di applicazione più frequentato dalla giurisprudenza degli organi di Giustizia Europea. Il ben noto «*actus trium personarum*», quale sede elettiva di composizione del conflitto tra individuo e Autorità, si realizza secondo regole e modelli procedurali che da un lato, sono proiettati alla salvaguardia dei diritti della persona, ma dall'altro, sono suscettivi di essere interpretati ed utilizzati in chiave di difesa soprattutto in ipotesi particolari, come ad esempio è accaduto durante le c.d. "stagioni dell'emergenza". Insomma, il processo penale si presenta quale microcosmo in cui si riflettono la cultura della società e l'organizzazione del sistema politico che, però, talvolta possono provocare delle zone d'ombra dove si verificano indiscutibili compressioni dei diritti e delle libertà che invece la *Convention européenne des droits de l'homme* ha inteso tutelare.

Nel lungo periodo di attività la Corte di Strasburgo ha elaborato in materia penale una copiosa giurisprudenza, sino a configurare una sorta di *corpus iuris* utile per comprendere meglio le garanzie fondamentali assicurate dalla Convenzione che, globalmente considerate, possono riportarsi all'idea-forza della "buona amministrazione della

giustizia", secondo la ormai usuale affermazione dei giudici europei<sup>37</sup>. L'art 6 CEDU elenca una serie di garanzie a favore dell'accusato la cui elaborazione giurisprudenziale ha portato ad affermare che la celebrazione di un *procès équitable* può comportare dei riflessi indiretti verso la vittima e sui testimoni, ma non assicura loro alcuna tutela processuale, salvo leggere la norma nella prospettiva della vicenda civile<sup>38</sup>. I giudici d'oltralpe hanno, innanzitutto, ricordato che l'art. 6 CEDU non garantisce il diritto di far perseguire o condannare i cittadini<sup>39</sup> così come non garantisce alla vittima sebbene costituita parte civile il diritto ad un secondo grado di giudizio. A proposito del fondamentale aspetto della c.d. ragionevole durata del processo è d'uopo evidenziare che se è vero che la Corte di Strasburgo attribuisce grande importanza all'obiettivo dell'economia e dell'accelerazione della procedura è assodato che lo stesso non potrebbe, tuttavia, giustificare il misconoscimento di un principio a sua volta fondamentale come il diritto ad una procedura in contraddittorio in quanto l'art. 6 CEDU mira anzitutto a preservare gli interessi delle parti e quelli di una buona amministrazione della giustizia<sup>40</sup>. In questo contesto, appare interessante notare



che nel suo Rapporto annuale sull'Italia il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa<sup>41</sup>, a proposito del funzionamento della giustizia, ha osservato che "la sua disfunzione incide negativamente sull'insieme della popolazione ...per quanto concerne le cause penali, le conseguenze sull'accusato sono evidenti segnatamente per gli innocenti, che devono in particolare sopportare il danno prolungato alla loro reputazione. Oltre a tali conseguenze per gli accusati, la lentezza dei procedimenti nega ugualmente alle vittime il diritto alla giustizia e contribuisce in modo più generale a favorire una certa impunità che indebolisce lo stato di diritto e la pubblica sicurezza"<sup>42</sup>.

In sintesi, non pare plausibile riconoscere alla vittima un diritto al processo penale, ma soltanto una tutela che oltrepassa i limiti dell'ambito processuale sino rientrare nei contesti garantiti dall'art. 2 e 3 (diritto alla vita e alla integrità fisica) ed art. 8 (la sfera della *privacy*) della Convenzione di Roma.

## **5. La vittima-testimone e il diritto dell'accusato di confrontarsi con il proprio accusatore**

La vittima chiamata a svolgere il ruolo di testimone, a seconda delle occasioni potrebbe esse-

re catalogata nella tipologia dei «testi vulnerabili» oppure eventualmente in quella dei «testimoni anonimi». Dopo importanti confronti, secondo le linee ermeneutiche fissate a Strasburgo, è ormai chiaro che i diritti della difesa possono essere garantiti anche a fronte di modalità di protezione dei testimoni<sup>43</sup> consentendo un bilanciamento con le misure scelte per tutelare le diverse esigenze nella fase più importante del processo.

Ormai da tempo la lettera d) del § 3 dell'art. 6 CEDU rappresenta la disposizione che occupa un posto di indubbio rilievo, scindendosi in due enunciati: da un lato, quello che può essere definito come il diritto al controesame dei testimoni dell'accusa, dall'altro, invece, il c.d. diritto alla controprova, da esercitarsi alle medesime condizioni riconosciute per l'assunzione della prova a carico. Secondo le note trasmesse dalle sentenze di Strasburgo, si vuole che l'imputato abbia il diritto di avere l'adeguata e sufficiente occasione di contestare una testimonianza a carico e di interrogarne – anche in prima persona – l'autore<sup>44</sup>, al momento della deposizione, ovvero in epoca successiva<sup>45</sup>. Insomma, l'equità della procedura si ricava dalla possibilità garantita in concreto alla difesa in senso lato<sup>46</sup> di "confrontarsi con l'accusatore",



anche se questa attività non coincide con il dibattimento vero e proprio ed avviene ad esempio, nella fase istruttoria o preliminare<sup>47</sup>. In un passaggio dedicato al giudizio d'appello, la Corte ha censurato il sistema processuale che consente la condanna in appello dell'imputato assolto in primo grado, motivata sulla rivalutazione delle testimonianze rese nel giudizio di prime cure, senza accogliere l'istanza della difesa di ascoltare nuovamente quei testimoni<sup>48</sup> ovvero di ascoltare altri<sup>49</sup>.

Va d'altro canto, evidenziato come la Corte di Strasburgo abbia costantemente<sup>50</sup> ribadito come l'assenza di contraddittorio nella formazione della prova testimoniale<sup>51</sup> comporti una violazione della Convenzione qualora le dichiarazioni rappresentino la base esclusiva della condanna<sup>52</sup> e vi abbiano contribuito in maniera determinante<sup>53</sup>, in assenza di altri elementi<sup>54</sup>.

Rileva al proposito la decisione della Corte Europea del 13 ottobre 2005, nel caso *Bracci c. Italia*, in cui è stato asserito il diritto al controesame del teste, con la conseguenza che l'utilizzo delle dichiarazioni secondo le norme del sistema processuale italiano (art. 512 c.p.p.) cioè mediante lettura per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, comporta una lesione del diritto

di difesa con violazione dell'art. 6 CEDU qualora la condanna sia basata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla vittima prima del processo senza possibilità di contestazione da parte dell'accusato<sup>55</sup>.

L'assunto è stato poi confermato con l'ulteriore precisazione per cui una sentenza di condanna non può fondarsi esclusivamente su dichiarazioni che non siano passate al vaglio del contraddittorio<sup>56</sup> per tutelare l'incolumità del testimone<sup>57</sup>, la sua vulnerabilità psico-fisica<sup>58</sup>, oppure per il sopravvenuto decesso del teste<sup>59</sup>, per la sua irreperibilità<sup>60</sup> o per il suo trasferimento all'estero<sup>61</sup>.

È questo l'ultimo tassello di una giurisprudenza, elaborata soprattutto con riferimento a vicende italiane,<sup>62</sup> che ha costruito la c.d. tesi del « mosaico probatorio ».

Il giudice europeo, infatti, auspica la presenza di una sorta di mosaico probatorio, nel quale le dichiarazioni predibattimentali vengono ad inserirsi coerentemente, ma che manterrebbe una sua consistente valenza dimostrativa anche in mancanza delle stesse.

Questa esegesi è stata per così dire assimilata dalla Suprema Corte di cassazione italiana, in quella che viene considerata la prima applicazione del principio di adeguamento alla CEDU e al



diritto vivente, affermato dalla Consulta nel 2007<sup>63</sup>.

Il diritto dell'imputato di confrontarsi con il proprio accusatore, deve essere valutato insieme all'obbligo di *discovery* degli elementi a carico e di quelli a discarico al fine di preparare la difesa; entrambi gli aspetti difensivi impongono la conoscenza degli elementi sintomatici della identità dei testi da sottoporre al c.d. controesame.

Viene, dunque, in discussione la possibilità che la identità dei testimoni venga censurata.

Nella nota sentenza Doorson<sup>64</sup> la Corte di Strasburgo ebbe modo di chiarire che l'utilizzazione ai fini del decidere di una testimonianza anonima non sempre è incompatibile con la Convenzione. In altri termini, dalla esegesi del testo convenzionale si ricava una implicita possibilità che venga celata la identità del testimone che deve deporre<sup>65</sup>. L'*handicap* difensivo derivante dall'anonimato del teste può ben essere compensato da due garanzie fondamentali, innanzitutto quella di una scrupolosa indagine sulle ragioni che impongono di censurare l'identità del teste, in un secondo ordine di ragioni, quella della eccezionalità della misura, privilegiando perciò meccanismi meno lesivi della difesa, ma altrettanto adeguati a tutelare il teste<sup>66</sup>.

È stato, però, precisato che è doveroso, sul piano della valutazione della prova, che le dichiarazioni del teste anonimo vadano considerate con «estrema prudenza»<sup>67</sup> e nel contempo la condanna non può basarsi esclusivamente sulla testimonianza anonima<sup>68</sup>. Insomma, occorre dare il giusto peso al grado di incidenza della testimonianza anonima, assunta con pregiudizio della difesa, rispetto alla condanna<sup>69</sup>.

L'impiego delle fonti anonime è stato giustificato in vicende concernenti attività di organizzazioni criminali o gruppi terroristici<sup>70</sup>, anche in relazione alla personalità dell'imputato<sup>71</sup>; ed ancora, è stato ritenuto indispensabile per le dinamiche interne agli istituti penitenziari, date le reazioni che seguono alle delazioni<sup>72</sup>. L'anonimato, però, non può essere concesso esclusivamente su istanza del dichiarante, ma esige una concreta valutazione dei fattori di pericolosità attribuibili all'accusato, direttamente ovvero attraverso il riferimento a sodalizi criminali o contesti ambientali in cui egli risulti inserito<sup>73</sup>.

A proposito del diritto al confronto con il proprio accusatore assume una rilevanza a sè stante la categoria dei c.d. «testi vulnerabili», nella quale possono ricomprendersi quei soggetti che per svariate ragioni si trovano in una situazione di vulnerabilità



tenendo, comunque, presente il fatto che tale nozione può distinguersi da quella che solitamente accompagna la posizione della vittima. Si rafforzano così i principi che devono orientare l'assunzione della c.d. fonte di prova vulnerabile o prova dichiarativa debole<sup>74</sup>.

La giurisprudenza di Strasburgo collega lo *status* di testimone vulnerabile alle modalità di assunzione della prova, posto che il confronto con l'imputato potrebbe essere vissuto come un'esperienza traumatica. Da qui, l'esigenza del rispetto della tecnica nelle modalità dell'esame testimoniale<sup>75</sup> unitamente alla possibilità di adottare misure protettive, ma che consentano di conciliare l'esercizio adeguato dei diritti di difesa con gli ostacoli che vengono frapposti<sup>76</sup>.

L'attenzione della Corte è stata rivolta soprattutto ai casi particolari concernenti reati sessuali specialmente contro minori cosicché a proposito delle dichiarazioni di un minore di 10 anni ascoltato in merito ad un abuso sessuale rilasciate in video conferenza, la Corte ha evidenziato che vi possono essere situazioni contingenti come quella *sub iudice* in cui «deve essere tenuto in considerazione il rispetto per la vita privata della presunta vittima» consentendo così l'adozione di misure ade-

guate per la protezione della vittima che «possano essere allineate con un adeguato esercizio dei diritti di difesa»<sup>77</sup>. In tal caso è stata esclusa la violazione dell'art. 6 CEDU poiché, malgrado la mancanza della possibilità per l'imputato di un contraddittorio in sede dibattimentale, il giovane testimone era stato interrogato dal difensore durante l'istruttoria attraverso l'intermediazione di un agente di polizia e l'intero atto processuale era stato videoregistrato in modo da garantire un controllo della difesa sulla genuinità della prova.

L'insieme dei casi che possono consentire una deroga al principio dell'oralità ed immediatezza sembra ormai suscettibile di un ampliamento in via ermeneutica a seguito della decisione Pupino della Corte di Giustizia Comunità Europea<sup>78</sup>, intervenuta giusto a proposito di tutela dei testimoni vulnerabili<sup>79</sup>. È stato, infatti, affermato il principio secondo il quale i giudici nazionali sono tenuti ad una interpretazione del diritto interno che sia conforme, per quanto possibile, alla Decisione quadro attribuendo in tal modo una sorta di efficacia diretta dei contenuti della stessa.

In breve, sembra vi sia spazio per la fissazione di modalità che permettano un esame protetto del testimone vulnerabile, anche con





l'ausilio dei mezzi audiovisivi a seconda delle necessità, fermo restando la possibilità di proteggere i testimoni anche mediante ricorso a normative speciali, quali la legge 13.02.2001 n. 45 che disciplina programmi di tutela e protezione per coloro che collaborano con la giustizia<sup>80</sup>.

## **6. Il riconoscimento internazionale del diritto alla riparazione**

Il tema del risarcimento del danno rientra tra gli argomenti maggiormente significativi affrontati a livello europeo. In questo settore, infatti, deve riscontrarsi soprattutto l'incremento di aspetti di solidarietà nei confronti delle vittime da parte dello Stato, che si vede impegnato in prima battuta per garantire, in alcuni casi, persino una assistenza di tipo economico che possa prontamente alleviare il disagio della vittima.

Il cammino percorso in ambito europeo vede quale pietra miliare il "libro Verde" della Commissione Comunità europee<sup>81</sup> sul risarcimento alle vittime di reati, preceduto in data 16 ottobre 2001 dalla pubblicazione da parte della Commissione di una proposta di direttiva del Consiglio in tema di risarcimento delle vittime della criminalità. A distanza di solo un triennio il Consiglio è intervenuto drasticamente con la

Direttiva n. 2004/80/Ce del 29.04.2004 relativa all'indennizzo delle vittime del reato<sup>82</sup>, realizzando così uno strumento che rappresenta una risposta agli eventi dell'11 settembre 2001, nel preciso fine di garantire alle vittime del terrorismo nell'Unione un indennizzo adeguato.

La direttiva vuole stabilire un sistema di cooperazione volto a facilitare per le vittime di reato l'accesso al risarcimento nelle situazioni transfrontaliere, che dovrebbe operare sulla base dei sistemi degli diversi Stati in materia di indennizzo alle vittime dei reati internazionali violenti commessi nei rispettivi territori. In altri termini, secondo la volontà del Consiglio, ogni Stato membro deve assumersi l'impegno di istituire (o avrebbe dovuto entro il 1 gennaio 2006) un preciso meccanismo di indennizzo delle vittime<sup>83</sup>. Nell'art. 12, par. 2, la direttiva, imponendo agli Stati di introdurre sistemi d'indennizzo adeguati delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, mira anche ad una armonizzazione degli ordinamenti e per questo presenta il maggior grado di impatto normativo ed economico<sup>84</sup>.

La Commissione ha vigilato attentamente sul rispetto dell'impegno assunto dagli Stati, tanto è vero che ad esempio, alla sca-



denza del termine prefissato, è stato avviato contro lo Stato Italiano il procedimento per inadempimento previsto dall'art. 226 CE, ritenendo che la direttiva non fosse stata recepita nell'ordinamento giuridico nazionale entro il termine prescritto. In realtà il nostro legislatore vi ha provveduto con il D.Lgs., 9 novembre 2007, n. 204 recante proprio l'"attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato"<sup>85</sup>. Lo strumento legislativo, adottato comunque in ritardo, non ha impedito alla Corte di Giustizia delle Comunità europee di considerare fondato il ricorso<sup>86</sup> e quindi di "dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza" della direttiva del Consiglio del 29 aprile 2004 n. 2004/80/CE<sup>87</sup>.

Tra gli strumenti normativi del Consiglio d'Europa, sebbene risalenti nel tempo, spicca per importanza la Risoluzione del 28 settembre 1977, n.(77), 27 sul risarcimento delle vittime del reato, seguita dalla Convenzione europea del 24 novembre 1983, sul risarcimento alle vittime dei reati violenti<sup>88</sup>.

Sulla stessa lunghezza d'onda, in sede internazionale, è stato siglato a Palermo l'Accordo ONU del 2000 dove viene sancito il diritto delle vittime dei reati

di criminalità ad ottenere una riparazione (art. 25, comma 2 *Main Convention*), *rectius* l'onere per lo Stato di predisporre una normativa che consenta alla vittima di esercitare un'azione diretta in tal senso. A ciò si aggiunga il dettagliato riferimento contenuto nel Protocollo addizionale sulla tratta degli esseri umani che nell'art. 6 comma 6 prevede espressamente l'insieme di misure che consentono alle vittime di questo particolare reato di ottenere un risarcimento del danno subito.

I meccanismi che permettono di ottenere una sorta di riparazione sono noti: innanzitutto, si può assicurare alla vittima, coerentemente con il sistema processuale adottato, la possibilità di esperire una azione per il risarcimento dei danni subiti, da promuovere alternativamente nel processo civile ovvero in quello penale. Implicitamente si evidenzia così che la tradizionale via del processo penale non può essere l'unica praticabile e nel contempo devono essere predisposti opportuni "incentivi" per incoraggiare l'autore del reato a prestare alla vittima un adeguato risarcimento.

Sono altrettanto note anche le forme ormai collaudate di mediazione penale che sin inseriscono nel contesto di giustizia riparativa e che hanno trovato quale ulteriore parametro inter-



La  
Magistratura  
Organo  
della  
Associazione  
Nazionale  
Magistrati

# Processo penale

nazionale le risoluzioni ONU adottate con la c.d. “Dichiarazione di Vienna”. In secondo battuta, è possibile predisporre la creazione di un fondo *ad hoc* o di programmi speciali grazie ai quali le vittime possano richiedere allo Stato la riparazione o il risarcimento dei danni causati dal reato.

Un riflessione finale proviene dalla prassi giudiziaria, dove sebbene in linea di principio siano garantite le azioni esperibili per ottenere “la condanna” al risarcimento del danno, di fatto non si assicura il pagamento nei casi di insolvibilità – reale o fittizia – del «condannato». Da qui, il senso di frustrazione della vittima.

## 7. Conclusioni

Il panorama internazionale offre numerosi spunti di riflessione, ma la sua analisi consente una conclusione finale.

Nel definire un nuovo *status* di vittima sembra siano stati elencati quei diritti che le devono essere riconosciuti non solo sotto il profilo risarcitorio, ma anche per garantirle assistenza e protezione, riservatezza ed informazione all’interno di un processo penale che, finalizzato alla repressione del crimine, spesso provoca una «vittimizzazione secondaria».

In altri termini, sembra vada affermandosi l’idea di porre sullo stesso piano vittima e autore del reato cercando di proporre delle garanzie in un certo qual senso simmetriche: da un lato, «tutela» della vittima dall’altro, «garanzie» difensive.



### Note

1. Per ogni approfondimento in argomento, sia consentito un rinvio al nostro A. Confalonieri, *Europa e giusto processo. Istruzioni per l'uso*, Torino, 2010, *passim*.

2. Cfr. MV. Del Tufo, *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, in *Quest. giust.*, 2003, 706. Le politiche normative dell'Unione Europea unitamente alla giurisprudenza delle due Corti contribuiscono in questa prospettiva moderna nei suoi contenuti giuridici, ma radicata in un lungo percorso storico.

3. Per una sintesi della nozione di vittima v. per tutti MV. Del Tufo, *La vittima del reato*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, 996 ss.; con particolare attenzione ai profili internazionali v. Id., *Leggi e istituzioni*, in *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*.

4. Si rinvia alla Dichiarazione A/RES/40/34 adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 29 novembre 1985 sui principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime della criminalità e alle vittime di abuso di potere.

5. Ci si riferisce alla Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, Palermo 2000, ratificata dall'Italia con legge n. 146 del 16 marzo 2006.

6. Con riferimento al passato così M. Pisani, *Per le vittime del reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1989, 467.

7. In G.U.C.E. L 82 del 22 marzo 2001, 1.

8. Diffusamente in argomento v. E. Rosi, *Tutela delle vittime dei reati con particolare riferimento alle vittime vulnerabili*, in *Diritti Uomo*, 2006, 19 ss.

9. Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, Palermo 2000, ratificata dall'Italia con l. 146/2006, con annessi il Protocollo dedicato al "trafficking", quello dedicato allo "smuggling" e il terzo sul traffico illecito di armi da fuoco. Per una completa analisi dei contenuti del primo Protocollo v. MG. Giammarinaro, *Il protocollo sulla tratta degli esseri umani*, in AA.VV., *Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano. La Convenzione ONU di Palermo*, a cura di E. Rosi, Milano, 2007, 417-448.

10. Ci si riferisce alla *Convention on Action against Trafficking in Human Beings*, aperta alla firma a Varsavia il 16 maggio 2005, e sottoscritta dall'Italia in data 8 giugno 2005, attualmente in vigore. In argomento, volendo v. il nostro A. Confalonieri, *La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani*, in *Diritti Uomo*, 2006, 37 ss.

11. L'art. 4 della Convenzione di Varsavia dedicato alla definizione dei concetti rilevanti in questo contesto, definisce «vittima» «ogni persona fisica sottoposta alla tratta di esseri umani come definita nel presente articolo». Da un veloce *excursus* dei principi fondamentali affermati nella convenzione rileva innanzitutto la delimitazione del suo campo di applicazione: si applica a tutte le forme di tratta, sia nazionale che transnazionale legate o meno alla criminalità organizzata; segue il primo assioma basilare, delineato con precisione dal testo convenzionale, per cui la protezione e la promozione dei diritti delle vittime deve essere assicurata senza alcuna discriminazione di sesso, razza, colore, lingua e religione propria, nascita, origine nazionale o sociale e appartenenza a minoranze nazionali.

12. Ampiamente per un'analisi della definizione v. E. Rosi, *Tutela delle vittime dei reati con particolare riferimento alle vittime vulnerabili*, cit., 19.

13. La definizione internazionale di «vittima vulnerabile» potrebbe ormai ritenersi inclusa nel testo della Raccomandazione sull'assistenza alla vittime di reato adottata dal Comitato Europeo sui problemi criminali del Consiglio d'Europa (sessione Plenaria 3/7 aprile 2006). Da questo contesto si evince che le vittime possono essere vulnerabili per le loro caratteristiche personali (disabilità fisiche o psichiche, minore età) oppure per ragioni connesse al tipo di reato subito (violenza sessuale, criminalità organizzata, violenza domestica) ed infine anche se indirettamente perché persone straniere e perciò con difficoltà linguistiche. Una attenta indicazione compare nella Decisione quadro del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel processo penale dove può leggersi che «ciascuno Stato membro assicura che le vittime particolarmente vulnerabili beneficiino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione» (art. 2), le disposizioni seguenti riprendono lo stesso tema.

14. Così E. Rosi, *Tutela delle vittime dei reati con particolare riferimento alle vittime vulnerabili*, cit., 19.

15. Va notato che la nozione può ricomprendere o meno le persone giuridiche ovvero quelle che hanno riportato un danno indiretto a seconda degli obiettivi del documento internazionale.

16. Consiglio dell'Unione Europea, Bruxelles 30 marzo 2009, documento n. 7855/1/09, *Droipen* 14.

17. A proposito di formazione degli operatori del diritto v. la Risoluzione del Consiglio e dei



rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio relativa alla formazione dei giudici, dei procuratori e degli operatori giudiziari nell'Unione europea, in G.U.C.E., C 299 del 22 novembre 2008, 1. In questa prospettiva si colloca anche la Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di consiglio, sulla creazione di una rete di cooperazione legislativa dei ministri della giustizia degli Stati membri dell'Unione europea, in G.U.U.E. C 326 del 20 dicembre 2008, 1.

**18.** V. la Proposta di decisione quadro della Commissione delle Comunità Europee COM(2009)135 def. del 25.03.2009.

**19.** V. la Proposta di decisione quadro della Commissione delle Comunità Europee COM(2009)136 def. del 25.03.2009.

**20.** Queste in sintesi le "conclusioni" rassegnate dalla Presidenza e contenute nell'allegato del documento n. 7855/1/09, *Droipen* 14 del Consiglio dell'Unione Europea, Bruxelles 30 marzo 2009.

**21.** Nella Comunicazione della Commissione COM(2009)262 def. è stato precisato che "2. Il rispetto della persona e della dignità umana, sancito dalla carta dei diritti fondamentali, è un valore essenziale dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In questo spazio senza frontiere i cittadini possono circolare liberamente ed esercitare pienamente i propri diritti.

Nell'ordinamento giuridico dell'UE, il sistema di tutela dei diritti fondamentali è particolarmente sviluppato. L'Unione e gli Stati membri possono, ad esempio, avvalersi delle competenze dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali. Questo sistema di tutela verrà completato con l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: l'adesione, dalla forte simbologia politica, favorirà lo sviluppo armonioso della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte europea dei diritti dell'uomo. L'Unione è uno spazio di valori comuni condivisi. Tali valori sono incompatibili con i crimini dei regimi totalitari. La memoria dei crimini contro l'umanità va condivisa da tutti in una prospettiva di riconciliazione. L'Unione è chiamata a spianare la strada in tal senso, nel rispetto delle modalità proprie a ciascuno Stato. Questi valori sono alla base della cittadinanza europea e il loro rispetto è un criterio essenziale per aderire all'Unione. La cittadinanza europea, che si somma a quella nazionale e la completa, conferisce ai cittadini dell'Unione diritti e obblighi specifici che devono esprimersi in modo concreto e efficace.

**22.** COM (1999) 349 def., *Bulletin UE*, 7/8-1999, *Justice e affaires intérieures* (3/3).

**23.** Decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, in G.U.U.E. L 82 del 22 marzo 2001, sulla cui incisività nel sistema interno si è pronunciata la Corte di Giustizia di Lussemburgo con la ormai famosa "sentenza Pupino" C.G.C.E, 16 giugno 2005, Pupino Causa C-105/03, in *Cass. pen.* 2005, 3167. Come è noto, in questo caso la Corte è intervenuta in merito agli aspetti di tutela dei testimoni vulnerabili e per la prima volta ha affermato il principio secondo il quale i giudici nazionali sono tenuti ad una interpretazione del diritto interno che sia conforme - per quanto possibile - alle Decisioni quadro, attribuendo in tal modo una sorta di efficacia diretta dei loro contenuti. In sintesi, la sentenza Pupino ha conferito al giudice nazionale, che viene chiamato ad occuparsi della tutela della vittima, il compito di interpretare le norme dell'ordinamento interno alla luce dei contenuti della Decisione quadro del 2001, fermo restando che il procedimento penale nel suo insieme deve rispondere ai canoni del *procès équitable* elaborati dalla Corte di Strasburgo.

**24.** Direttiva del Consiglio del 29.04.2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, in G.U.C.E., L 261 del 6 agosto 2004, v. *infra*.

**25.** Cfr. la Relazione della Commissione della Comunità Europea COM(2009)170 def. del 20.04.2009, Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale Europeo sull'applicazione della Direttiva 2004/80/CE del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime da reato.


**26.** Cfr. la Relazione della Commissione della Comunità Europea COM(2009)166 def. del 20.04.2009, che fotografa la situazione alla data del 15 febbraio 2008 nei 27 Stati membri.

**27.** Cfr. la Relazione della Commissione della Comunità Europea COM(2004)54 def. del 16.02.2004.

**28.** Per ogni approfondimento sia consentito un rinvio al nostro A. Confalonieri, *Il ruolo della vittima e la sua tutela*, in AA.VV., *Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano*, cit. 293 ss.

**29.** Vale a dire partecipazione ad un gruppo criminale organizzato, corruzione, riciclaggio, intralcio alla giustizia oltre ai gravi fatti di cui ai due Protocolli addizionali cioè tratta e traffico dei migranti.

**30.** In una nota interpretativa ufficiale è stato osservato che l'art. 25 prevede essenzialmente la protezione fisica delle vittime, ma il Comita-



to speciale per la elaborazione della Convenzione contro la criminalità organizzata era consapevole della necessità di proteggere i diritti delle persone riconosciuti applicabili dal diritto internazionale (A/55/383/Add.1, § 48).

**31.** Fa parte della cronaca quotidiana la notizia di episodi di eliminazione fisica di testimoni d'accusa; il fenomeno è tristemente diffuso nell'ambito del fenomeno di tratta, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione.

**32.** L'esigenza di tutela della vittima che palesa una accentuata vulnerabilità, soprattutto nel delicato momento del giudizio, consente di utilizzare come parametro logico di riferimento anche la procedura adottata dalla Corte penale internazionale. Il Regolamento, infatti, a proposito delle persone vulnerabili stabilisce che per evitare ulteriori traumi provocati dal fatto stesso di essere interrogate, il Procuratore può richiedere ed ottenere dalla Camera preliminare di procedere alla verbalizzazione mediante la registrazione fonica o visiva. Insomma, una regola che tende a rispettare la vulnerabilità della vittima evitando ulteriori traumi. In argomento cfr.: V. Monetti, *L'opportunità irripetibile di indagine e le altre competenze della Camera preliminare in materia di indagini*, in G. Lattanti-V. Monetti, (a cura di) *La Corte penale internazionale. Organi - competenza - processo*, Milano, 2006, 987 ss.

**33.** Sono previste garanzie specifiche per le vittime residenti in uno Stato membro differente da quello in cui il reato è stato commesso; è infatti possibile raccogliere la deposizione della vittima nell'immediatezza del fatto e l'utilizzo, per l'audizione delle vittime residenti all'estero, delle disposizioni in tema di video e tele conferenze previste dalla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 28 maggio 2000.

**34.** Sul punto la *Main Convention* trova adeguato complemento nel Protocollo addizionale sul traffico di esseri umani, laddove tra gli obiettivi fissati vi sono la tutela ed ogni forma di sostegno alle vittime di tratta nel pieno rispetto dei loro diritti umani. Negli artt. 6-8 del Protocollo sono contenute le prescrizioni poste a salvaguardia delle vittime del reato di tratta di esseri umani; a prescindere da quanto ogni Stato deve fare per la repressione e prevenzione del fenomeno criminale, è chiaro che in ambito amministrativo deve attuare le misure relative al recupero fisico, psicologico e sociale delle persone "trattate" e deve adoperarsi per assicurare loro un alloggio adeguato, garantire informazioni utili circa i diritti riconosciuti dalla

legge in una lingua comprensibile, offrire assistenza medica, psicologica e materiale, opportunità di impiego, educative e di formazione, garantire l'incolumità fisica della vittima. Lo Stato deve anche predisporre misure per consentire alle vittime di rimanere sul territorio a titolo temporaneo o permanente, o garantire il volontario rientro in patria assicurando la sua incolumità ed rispettando le esigenze probatorie del procedimento penale in corso per i fatti in cui la vittima è coinvolta.

**35.** Per alcune tipologie di reati potranno fungere da parametro le esperienze già acquisite con i programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall'art. 18 Testo Unico sull'immigrazione 1998 che partendo dalla c.d. "accoglienza in fuga" della vittima le assicurano un alloggio in una "località protetta", una assistenza medica qualificata, soprattutto un sostegno a livello psicologico, un inserimento nel mondo del lavoro e, se necessario, una adeguata istruzione anche linguistica.

**36.** Sul punto v. M. Chiavario, *Il "diritto al processo" delle vittime dei reati e la Corte dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, 938 ss. Cfr. anche E. Rosi, *Tutela delle vittime dei reati con particolare riferimento alle vittime vulnerabili*, in *Diritti Uomo*, 2006, 19.

**37.** CourEDH, 22-27 giugno 1999, Hamer c. Francia; CourEDH, 27.9.1990, Windisch c. Austria. Tutte le sentenze della Corte sono consultabili sul sito ufficiale.

**38.** Per la giurisprudenza europea i diritti delle vittime sono dei "diritti di carattere civile", dunque protetti dall'art. 6 § 1 della Convenzione nonché coperti dalle prerogative che tale articolo comporta, non solo nell'ipotesi di richiesta di risarcimento danni, ma ogniqualvolta l'esito del procedimento sia determinante per il "diritto di carattere civile" ovvero quando, indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica, il diritto abbia dei contenuti e degli effetti che lo facciano ritenere di "carattere civile" nel senso tracciato dalla giurisprudenza europea (CourEDH, G. C., 23.10.1990, Moreira de Azevedo c. Portogallo, § 66; CourEDH, G.C., 12.2.2004, Perez c. Francia, §§ 57-65). Di particolare interesse appare la decisione CourEDH, IV, 8.04.2008, Gradinar c. Moldavia, in cui i giudici affrontano la problematica relativa allo status di vittima, concentrandosi sulla distinzione tra vittima diretta ed indiretta. In argomento, v. la sintesi dal titolo *La Corte europea fa il punto sullo status di vittima*, in *Leg. pen.*, 2008, 157.

**39.** CourEDH, II, 20.12.2005, Guillemot c. Francia : § 40. «*La Cour rappelle, tout d'abord,*



que l'article 6 de la Convention ne garantit pas le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004.)». In precedenza la Corte aveva escluso che la vittima possa avere il diritto di intentare un'azione penale CourEDH, 29.10.1991, Helmers c. Svezia, *Série A*, 212-A.

40. CourEDH, 18.02.1997, Niderost-Huber c. Svizzera, § 30.

41. Il Rapporto CommDh(2005)9 è stato presentato a Strasburgo il 14.12.2005. Per un commento v. M. de Stefano, *Le violazioni dei diritti umani denunciate nel 2005 dal Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa*, in *Diritti Uomo*, 2005, n. 3, 68.

42. Con riferimento al rimedio italiano per la irragionevole durata del processo introdotto con la c.d. Legge Pinto è interessante notare come in giurisprudenza si sia affermato che il diritto alla riparazione attiene all'offeso solo se costituito parte civile ed eventualmente dal momento della costituzione. In dottrina in tema di equa riparazione ex l. 24 marzo 2001, n. 89 v. A.G. Lana *I tempi del processo e l'equa riparazione a quattro anni dall'entrata in vigore della c.d. legge Pinto*, in L. Pineschi (a cura di) *La tutela internazionale dei diritti umani. Norme, garanzie prassi*, Milano, 2006, 496 ss.

43. La giurisprudenza di Strasburgo rivendica una certa autonomia del vocabolo «testimone» contenuto nel testo della Convenzione, cosicché il suo significato può essere anche più ricco rispetto a quello assunto dallo stesso termine in ogni ordinamento interno. Nelle affermazioni della Corte si considera, infatti, «testimone» qualsiasi persona che renda una dichiarazione destinata ad essere analizzata e fruita dal giudice nella valutazione dell'accusa; v. CourEDH, *Cour Plénièr*, 20.11.1989, Kostovski c. Olanda, *Serie A, Recueil* n. 166, § 40; CourEDH, 19.2.1991, Igrò c. Italia, *Serie A Recueil* n. 194. In dottrina, per i vari profili, v. A. Balsamo-A. Lo Piparo, *Principio del contraddittorio, utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali e nozione di testimone tra giurisprudenza europea e criticità del sistema italiano*, in *VV., Giurisprudenza Europea e processo penale italiano*, a cura di A. Balsamo-E. Kostoris, Torino 2009., 334 ss.

44. Cfr. A. Tamietti, *Il diritto di interrogare i testimoni tra Convenzione europea e costituzione italiana*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 509. Per una analisi delle posizioni assunte dalla Corte.

45. CourEDH, 16.03.2000, Camilleri c. Malta, CourEDH, *Cour Plénièr*, 20.11.1989, Kostovski c. Paesi Bassi, *Serie A, Recueil* n. 166, § 41.

46. Il contraddittorio è garantito anche se il controesame viene condotto esclusivamente dal difensore e non direttamente dall'imputato; cfr. CourEDH, 19.10.1999, Carozza c. Italia, in caso di confronto per rogatoria condotto dalla polizia alla presenza del difensore.

47. Con espresso riferimento al caso della testimonianza assunta in sede di incidente probatorio v., CourEDH, 20.1.2005, Accardi c. Italia.

48. CourEDH, 18.05.2004, Destrethem c. Francia, in *Leg. pen.*, 2004, 820.

49. CourEDH, 15.07.2003, Sigurthor Armaesson c. Islanda, in *Leg. pen.*, 2004, 130.

50. Sul punto la giurisprudenza è unanime, anche successivamente all'*affaire* Doorson c. Olanda del 26.3.1996; v. CourEDH, 23.04.1997, Van Mechelen c. Paesi Bassi, CourEDH, 14.2.2002, Visser c. Paesi Bassi, CourEDH, 15.06.1992, Ludi c. Svizzera.

51. Con riferimento alle dichiarazioni del coimputato rese in altro procedimento v. CourEDH, 19.03.1991, Cardot c. Francia, qui la Corte ha ritenuto che la credibilità del testimone possa essere compromessa dal fatto che la prova sia stata assunta in un procedimento diverso.

52. CourEDH, 27.11.1986 Unterperntinger c. Francia, *Serie A Recueil* n. 110.

53. CourEDH, A.M. c. Italia; CourEDH, 20.09.1993, Saidi c. Francia.

54. La presenza di altri elementi probatori a carico passati al vaglio del contraddittorio in diversi casi anche contro l'Italia ha indotto la Corte ad escludere la violazione dell'art. 6 CEDU, nonostante l'impossibilità di controesaminare alcuni dichiaranti (v. le decisioni dei ricorsi Fausciana, Natoli, Sofri, Raniolo, P.M.).


55. Per il commento v. A. Balsamo-A. Lo Piparo, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e le dichiarazioni irripetibili: ovvero la crisi delle abitudini nell'interpretazione delle norme processuali*, in *Cass. pen.*, 2006, 689, ss.; v. anche A. Tamietti, *Il diritto ad esaminare i testimoni a carico: permangono contrasti tra l'ordinamento italiano e l'art. 6 § 3 d) della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo*, *ibidem*, 2992.

56. Tra le altre, spicca la decisione CourEDH, I, 20.4.2006, Carta c. Italia, per il commento della quale v. A. Balsamo, *La Corte europea dei diritti dell'uomo e il principio del contraddittorio: fra tradizione e innovazione*, in *Cass. pen.*, 2006, 3016, ed ancora, A. Balsamo, *È necessario che le prove così acquisite non siano determinanti per la responsabilità*, in *Guida dir.*, 2006, 21, 72.



57. CourEDH, 20.12.2001, P.S. c. Germania.
58. Con riferimento alla posizione della vittima di abuso sessuale v. CourEDH, 4.11.2008, Demski c. Polonia, la cui sintesi è annotata sotto il titolo *Diritto al confronto con l'accusatore: un caso polacco non del tutto chiaro*, in *Leg. pen.*, 2008, 473; in argomento v., anche le *osservazioni* di E. Selvaggi, in *Cass. pen.*, 2009, 1303. La tutela della vittima deve trovare un giusto bilanciamento con i diritti dell'accusato, e le sue dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio non possono costituire il solo elemento a carico sul quale si fonda una affermazione di colpevolezza. In questo caso la Corte ha considerato contrario alla Convenzione l'atteggiamento delle autorità giudiziarie che non avevano compiuto il minimo sforzo per raggiungere la vittima per notificarle l'invito a comparire per rendere la testimonianza. Probabilmente se una volta regolarmente citata la vittima avesse prospettato ragioni di ordine psicologico la soluzione avrebbe potuto essere diversa.
59. CourEDH, 5.12.2002, Craxi c. Italia, in *Cass. pen.*, 2003, 1080, con nota di A. Tamietti.
60. CourEDH, 6.12.1988, Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna.
61. CourEDH, 14.12.1999, A. M. c. Italia. In argomento cfr. H. Belluta, *Corte europea e diritto di difesa: un "caso italiano" e un (mai troppo tradivo) invito al ripensamento sull'acquisizione di prove assunte all'estero*, in *Leg. pen.*, 2000, 617 ss.
62. In particolare la decisione CourEDH, 7.6.2005, Jerinò c. Italia.
63. Si allude alla sentenza Cass., II, 22.11.2007, Poltronieri per il cui *Commento* si rinvia a P. Tonini, *Il testimone irripetibile: la Cassazione si adegua a Strasburgo ed estende l'ammissibilità dell'incidente probatorio*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 878.
64. CourEDH, 26.03.1996, Doorson c. Paesi Bassi.
65. Per una rassegna delle pronunce della Corte di Strasburgo. V. Maffei, *Le testimonianze anonime nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo*, in *Cass. pen.*, 2003, 1700; M. Vogliotti, *La logica floue della Corte europea dei diritti dell'uomo tra tutela del testimone e salvaguardia del contraddittorio: il caso delle testimonianze anonime*, in *Giur. it.*, 1998, 855.
66. CourEDH, 23.04.1997, Van Mechelen ed altri c. Paesi Bassi. In dottrina v. F. Caprioli, *La tutela del testimone nei processi di criminalità organizzata*, in AA.VV., *Verso uno statuto del testimone nel processo penale*, Milano, 2005; L. Scomparin, *La tutela del testimone, nel processo penale*, Padova, 2000; G. Ubertis, *Argomenti di procedura penale*, Milano, 2006, vol. II, *passim*.
67. Nella motivazione della sentenza Doorson c. Paesi Bassi del 25.03.1996, viene usato il termine «*extrême prudence*».
68. CourEDH, 28.02.2007, Krasniki c. Repubblica Ceca, in *Cass. pen.*, 2006, 3007, con il commento di A. Balsamo, *Testimonianze anonime ed effettività delle garanzie sul terreno del diritto vivente nel processo di integrazione giuridica europea*; v. anche CourEDH, 14.02.2002, Visser c. Paesi Bassi, *ivi*, 2003, 1696.
69. CourEDH, 4.07.2000, Kok c. Paesi Bassi.
70. Comm.EDH, 2.12.1992, A.M. c. Regno Unito.
71. CourEDH, 4.07.2000, Kok c. Paesi Bassi.
72. CourEDH, 28.03.2002, Birutis c. Lituania.
73. CourEDH, 28.02.2006, Krasniki c. Repubblica Ceca; CourEDH, 14.02.2002, Visser c. Paesi Bassi; in argomento v. A. Balsamo-S. Recchione, *La protezione della persona offesa tra Corte Europea, Corte di Giustizia delle Comunità Europee e carenze del nostro ordinamento*, in AA.VV., *Giurisprudenza Europea e processo penale italiano*, a cura di A. Balsamo-R.E. Kistoris, cit., 317-321.
74. Esaurientemente in argomento v. G. Ubertis, *La prova dichiarativa debole: problemi di prospettive in materia di assunzione della testimonianza della vittima vulnerabile alla luce della giustizia sovranazionale*, in *Cass. pen.*, 2009, 1300, 4058.
75. In giurisprudenza, per la precisazione delle modalità delle domande da rivolgere ai testimoni v. Cass., III, 12.12.2007, Muselli, con il commento di P. Silvestri, *Il diritto al controesame nella prova testimoniale*, in *Cass. pen.*, 2009, 459, 1556. In una prospettiva completa v. E. Randazzo, *Insidie e strategie dell'esame incrociato*, Milano, 2009, *passim*.
76. CourEDH, 26.03.1996, Doorson c. Paesi Bassi. In dottrina, cfr., E. Aprile, *Diritto processuale penale europeo e Internazionale*, cit., 122; A. Balsamo-A. Lo Piparo, *La prova "per sentito dire". La testimonianza indiretta teoria e prassi applicativa*, Padova, 2007, 42 ss.; S. Maffei, *Testimone "vulnerabile" e diritti fondamentali: l'esperienza sopranazionale comparativa*, in AA.VV., *Testimoni e testimonianze "deboli"*, a cura di L. De Cataldo Neuberger, Padova, 2006, 329.
77. CourEDH, 2.07.2002, S.N. c. Svezia.
78. C.G.C.E., 16 giugno 2005, Pupino Causa





La  
Magistratura  
Organo  
della  
Associazione  
Nazionale  
Magistrati

# Processo penale

C-105/03, in *Cass. pen.* 2005, 3167 e in *Guida dir.*, 2005, 26, 74.

**79.** Per una esaustiva analisi v. E. Aprile, *I rapporti tra diritto processuale penale e diritto dell'Unione Europea, dopo la sentenza della corte di giustizia sul caso Pupino in materia di incidente probatorio*, in *Cass. pen.*, 2006, 1165. V. anche V. Manes, *L'incidenza delle decisioni quadro sull'interpretazione in materia penale: profili di diritto sostanziale*, *ivi*, 1150.

**80.** Cfr. Decreto Ministro dell'Interno 13.05.2005, n. 138; Decreto 23.04.2004, «Regolamento Ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per collaboratori di giustizia e testimoni».

**81.** COM(2001)536 def., Bruxelles, 28.9.2001. Libro verde sul risarcimento alle vittime di reati.

**82.** Il testo integrale è pubblicato in G.U.U.E., L. 261 del 6 agosto 2004, 15-18. La direttiva che fa seguito al libro verde contribuisce al duplice obiettivo di attuare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e di garantire la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione. In merito v. la Relazione della Commissione COM(2009)170 del 20 aprile 2009 sull'applicazione della direttiva 2004/80/CE del Consiglio relativa all'indennizzo delle vittime da reato.

**83.** In questo contesto la Direttiva segue due obiettivi particolari: in primo luogo, garantire un indennizzo equo ed adeguato per il risarcimento statale delle vittime di reato; in secondo luogo, agevolare l'accesso al risarcimento statale in caso di reati commessi in uno stato membro diverso dallo stato di residenza della vittima (situazioni transfrontaliere) mediante una cooperazione rafforzata tra le autorità degli stati membri. In argomento cfr. N. Scafarto, *Verso l'armonizzazione europea dei risarcimenti del danno da reato – Ci saranno principi uniformi a tutela delle vittime*, in *Dir. giust.*, 2003, n. 12, 88.

**84.** In questo caso gli Stati membri dovevano conformarsi alla direttiva entro il 1 luglio 2005 dandone immediata informazione alla Commissione.

**85.** Il D.lgs. 204/07 è stato approvato al Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007, esame preliminare – 23 ottobre 2007 esame definitivo, pubblicato in G.U., n. 261 del 9 novembre 2007, Suppl. Ord., n. 228/L.

**86.** La Corte di giustizia non ha potuto tener conto della normativa del 2007, in base al principio che obbliga a valutare l'inadempimento di uno Stato in relazione alla situazione ordinamentale esistente al momento della scadenza del termine imposto dalla direttiva, così in giurisprudenza C.G.C.E., 22.09.2005, causa C-

221/03 Commissione Ce c. Governo Belgio, in *Raccolta*, 2005, I, 8307; C.G.C.E., 14.07.2005, causa C-433/03, Commissione Ce c. Governo Germania federale, in *Raccolta*, 2005, I, 6985 ed anche in *Foro it.*, Rep., 2006, Voce *Unione Europea*, n. 841; C.G.C.E., 30.05.2002, C-323-01, Commissione Ce c. Governo Italia, in *Foro it.*, Rep., 2003, Voce *Unione europea*, n. 1822.

**87.** C.G.C.E., Sez. V, 29.11.2007, causa C 112-07 Commissione delle Comunità Europee c. Repubblica italiana, anche in *Foro it.*, 2008, IV, 85.

**88.** *European Convention on the compensation of victims of violent crime, European Treaty Series* n. 116, aperta alla firma a Strasburgo il 24 novembre 1983, per il testo in lingua francese volendo v. la traduzione in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, 777. Deve evidenziarsi come la Convenzione non sia stata firmata dall'Italia.